

tuo di L. 500 milioni, dispone:

1°). che per il finanziamento di lavori e per gli acquisti straordinari occorrenti per la costruzione di nuovi impianti di aziende elettriche municipalizzate e per l'ampliamento, il miglioramento, il razionalizzazione e l'attrezzatura degli impianti attualmente esistenti, i Comuni sono autorizzati a contrarre mutui con gli istituti o sezioni autorizzati ad esercitare il credito a medio e a lungo termine, nonché con enti ed istituti di diritto pubblico, statali e parastatali, che comunque abbiano facoltà di provvedere ad investimenti di capitale in imprese industriali;

2°). che a garanzia dell'ammortamento dei suddetti mutui, i Comuni sono autorizzati a rilasciare a favore dell'Istituto mutuante delegazioni di pagamento sulle entrate effettive ordinarie dell'azienda elettrica municipalizzata nei limiti di $\frac{1}{3}$ del loro ammontare accertato in base al conto aziendale dell'esercizio precedente reso dalla Commissione Amministrativa e deliberato dal Consiglio Comunale.